

CAMERA DEI DEPUTATI N. 936

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, FIANDROTTI, ARTIOLI, DIGLIO,
PIRO, MUNDO, D'ADDARIO**

Presentata il 16 luglio 1987

Istituzione della commissione nazionale per i servizi pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si assiste ad un progressivo scadimento della qualità e dell'efficienza dei pubblici servizi, in specie di quelli di raggio e importanza nazionale. Tale scadimento, oltre a provocare un grave ed immediato danno agli utenti, frena la potenzialità di sviluppo economico del paese, e rischia di deteriorarne progressivamente la posizione nell'ambito della concorrenza internazionale.

Tale scadimento si accompagna altresì, in diversi settori, a politiche tariffarie il cui onere, per gli utenti, non appare giustificato dal livello qualitativo dei servizi. Tale onere, comunque, non appare troppo spesso chiaramente motivato ai cittadini, che anche come contribuenti sono chiamati a sopportare, in ultima istanza, il peso della gestione degli enti erogatori.

Nella prospettiva, purtroppo attuale e probabilmente duratura, di sensibili « tagli » alla spesa pubblica, appare ulteriormente doveroso assicurare la maggiore

efficienza di gestione dei pubblici servizi, per far sì che detti « tagli » incidano sull'inefficienza e sugli sprechi, prima che sulle prestazioni ai cittadini. Peraltro, i fenomeni degenerativi sopra ricordati generano crescente malcontento e sfiducia nella popolazione, comprensibilmente indotta a riversarli sulle istituzioni cui compete l'indirizzo e il controllo politico dei predetti enti.

Si propone quindi, a nostro avviso, la urgente e comune necessità che (analogamente a quanto già avvenuto nel settore societario e borsistico, e in quello assicurativo) siano introdotti nuovi, più agili e più penetranti controlli sugli indirizzi, i programmi, la gestione, degli enti erogatori dei pubblici servizi, in particolare di quelli a carattere e portata nazionale.

In questa prospettiva, occorre che gli auspicati controlli:

a) vengano resi di pubblica effettiva conoscibilità nella loro predisposizione, attuazione ed esiti, così realizzando

quella trasparenza che appare condizione inderogabile di democratico controllo, e quindi consenso, sociale;

b) valgano a garantire per le loro modalità, strumenti, tempestività, il massimo grado di professionalità e di razionalità di programmi e di gestione degli enti erogatori dei pubblici servizi.

Abbiamo quindi ritenuto utile ed opportuno recepire, in particolare, le proposte del Movimento difesa consumatori per la istituzione di una commissione nazionale per i servizi pubblici, disciplinata secondo l'articolato che segue.

Compiti fondamentali di detta commissione, costituita da una *équipe* di tecnici di altissima, notoria professionalità, nominati direttamente dalle due Camere — salvo due dalla Corte dei conti a Sezioni riunite — e provvisti di adeguati supporti organizzativi, saranno:

1) quello di elaborare « codici di condotta » finalizzati ad ancorare a ben definiti razionali e trasparenti metodi di gestione, l'azione degli amministratori di

enti e aziende erogatori di servizi pubblici di raggio nazionale;

2) quello di redigere, avvalendosi di penetranti poteri d'indagine, ispezione e accesso, rapporti annuali sulla correttezza, efficienza, chiarezza di gestione dei singoli enti e aziende erogatori di servizi. Tali rapporti dovranno essere resi pubblici prima dell'approvazione dei bilanci di detti enti e aziende. Si condizionerebbero così aumenti di capitale o di fondi di dotazione, aggravii tariffari, nomine e conferme di amministratori ecc., alla « prova di gestione » offerta dalle singole imprese.

Nel sottoporre alla vostra approvazione questo progetto, siamo certi d'interpretare diffuse e fondate istanze sociali e di rispondere altresì ad obiettive imprescindibili esigenze del sistema economico, sempre di più decisamente condizionato dal livello di efficienza, razionalità e chiarezza di gestione del sistema dei pubblici servizi: in particolare di quelli — oggetto della presente proposta — di ambito e portata nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita, con sede in Roma, la commissione nazionale per i servizi pubblici (CO.N.SE.P.).

ART. 2.

1. La commissione è composta da un presidente e da altri membri, da quattro a quattordici, nominati in ragione di uno per ciascun ente erogatore di pubblici servizi sottoposti alla vigilanza della commissione. Per il quinquennio 1988-1992, la commissione, in relazione al disposto dell'articolo 6, è composta da sette membri, compreso il presidente.

2. I membri della commissione, scelti fra le persone di notoria qualificazione ed esperienza professionale, non appartenenti alle assemblee elettive che li designano, sono nominati due della Corte dei conti a Sezioni unite, gli altri dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in numero eguale.

3. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta.

ART. 3.

1. I componenti della commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, a favore di imprese, enti, aziende, pubbliche o private concessionarie nazionali o locali, erogatrici di servizi pubblici.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri.

ART. 4.

1. La commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, all'organizzazione della propria attività e al reperimento dei collaboratori (dipendenti ed esperti) secondo le norme di cui agli articoli 1, commi 4 e 5, e 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

2. La relazione sull'attività svolta è trasmessa, entro il 30 aprile di ogni anno, ai Presidenti delle due Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, i quali ne informano le rispettive assemblee ed il Consiglio dei ministri.

ART. 5.

1. La commissione ha il compito:

a) di elaborare ed aggiornare mediante circolari aventi valore di circolare ministeriale, codici di condotta per amministratori di imprese ed enti erogatori e gestori di pubblici servizi in tema, particolarmente, di indirizzi di spesa ed investimenti, ammodernamento tecnologico, verifica della produttività del lavoro a tutti i livelli, politica dell'occupazione; selezione del personale direttivo e progressione delle carriere; redazione dei bilanci e delle relative relazioni, informazione periodica al pubblico sulla situazione economico-finanziaria e sulle attività dell'ente; impiego di fondi per attività accessorie (ricreative, editoriali ecc.); politica tariffaria. Le suddette circolari, prima di divenire efficaci ed essere validamente comunicate ai responsabili degli enti vigilati, devono ottenere il visto di legittimità del Consiglio di Stato. Il silenzio del Consiglio medesimo, scaduti trenta giorni dal ricevimento della circolare, vale come concessione del visto;

b) redigere, per ciascun ente erogatore di pubblici servizi sottoposto alla sua vigilanza, rapporti annuali sulla ra-

zionalità, correttezza ed efficienza di gestione, con particolare riguardo agli oggetti indicati alla lettera *a*). Tali rapporti devono essere trasmessi entro il 30 aprile di ciascun anno e comunque 40 giorni prima della data dell'assemblea di approvazione del bilancio di ciascun ente soggetto a vigilanza, ai Presidenti delle due Camere e alla Presidenza del Consiglio, che li comunicheranno alle rispettive assemblee ed al Consiglio dei ministri. I rapporti stessi, entro cinque giorni da tale trasmissione, sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 6.

1. Le imprese ed enti erogatori e gestori di pubblici servizi di raggio nazionale soggetti alla vigilanza della commissione, sono, per il quinquennio 1988-1992:

- a*) le poste e telecomunicazioni;
- b*) le ferrovie dello Stato;
- c*) l'ENEL;
- d*) la SIP;
- e*) l'ALITALIA;
- f*) la società Autostrade dell'IRI.

2. Per ciascun successivo quinquennio, anche in relazione all'esperienza dell'attività della commissione, o di altre necessità, con delibera parlamentare (bicamerale) non legislativa, deve essere determinato, e potrà quindi essere variato, il tipo e il numero delle aziende ed enti soggetti alla vigilanza della commissione.

ART. 7.

1. Nell'esercizio dei suoi poteri e compiti la commissione può chiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni.

2. Con specifico riguardo alle aziende ed enti soggetti alla sua vigilanza, la commissione può:

- a*) richiedere agli stessi la comunicazione anche periodica di dati, notizie e

la trasmissione di atti e documenti, ad integrazione di quelli previsti dell'articolo 8, fissando i relativi termini;

b) eseguire ispezioni presso i medesimi e assumere notizie, chiarimenti e documentazione — senza alcun limite di tipo ed oggetto — dagli amministratori, sindaci, revisori, direttori generali, anche ma non esclusivamente al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati comunicati o pubblicati;

c) convocare amministratori e direttori generali degli enti e aziende soggetti a vigilanza per averne chiarimenti e motivazioni in ordine a politiche di spesa, indirizzi di gestione, e in genere su tutti gli oggetti indicati alla lettera a) dell'articolo 5.

3. I verbali di tali audizioni sono trascorsi e sono messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta scritta alla commissione, col solo onere del rimborso delle spese di stampa e spedizione.

ART. 8.

1. Entro il 30 ottobre di ciascun anno solare, le aziende ed enti soggetti a vigilanza della commissione, devono comunicare alla medesima:

a) una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda o dell'ente aggionata al 30 settembre del medesimo anno;

b) una copia dell'ultimo bilancio approvato, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, e, verificandosene i presupposti, con gli allegati di cui all'articolo 2424, ultimo comma, del codice civile;

c) una relazione sugli indirizzi di gestione, investimento, politica tariffaria e sugli altri oggetti indicati alla lettera a) dell'articolo 5, che l'azienda o l'ente si propone di realizzare e comunque di perseguire nell'esercizio in corso.

2. Gli amministratori, sindaci, revisori, direttori generali, che non si uniformano

alle prescrizioni della commissione ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 5, sono puniti con la sospensione dall'ufficio senza stipendio, da tre mesi a un anno, qualora entro trenta giorni dalla ricezione delle circolari emanate ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 5, non abbiano motivatamente illustrato per iscritto, alla commissione, ai Presidenti delle due Camere, alla Presidenza del Consiglio, le ragioni per le quali non ritengono di potersi, in tutto o in parte, adeguare alle direttive della commissione, e qualora, altresì, tali motivazioni siano ritenute valide, sentito il presidente della commissione, dalle Commissioni Finanze e tesoro e Industria delle due Camere, riunite in seduta comune, e deliberanti con la maggioranza dei tre quarti dei membri presenti.

3. Gli amministratori, sindaci, revisori e direttori generali che non adempiono agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8, o non ottemperano alle richieste della commissione ai sensi dell'articolo 7, sono puniti con l'ammenda da 2 a 30 milioni di lire. In caso di recidiva, è disposta la sospensione dall'ufficio, senza stipendio, da tre a sei mesi.

ART. 9.

1. La discussione e la deliberazione sulla erogazione di fondi pubblici, aumenti tariffari, piani di investimento, nonché sulla proposta di approvazione del bilancio di esercizio di ciascun ente o azienda soggetti a vigilanza, non possono prescindere, a pena di illegittimità e inefficacia della relativa deliberazione, dalla considerazione dei rapporti elaborati e comunicati dalla commissione ai sensi della lettera *b*) dell'articolo 5. In particolare, in caso di accoglimento di richiesta delle aziende o degli enti erogatori e gestori (compresa l'approvazione del bilancio) in difformità e comunque in contraddizione con le indicazioni dei rapporti della commissione, l'organo deliberante ha obbligo di espressa ampia motivazione, a pena di nullità della delibera.

2. Anche in caso di rispetto del suddetto obbligo di motivazione, è facoltà della commissione, in persona del presidente, di impugnare e comunque denunciare la delibera assunta alle competenti autorità di controllo.

ART. 10.

1. Associazioni per la difesa di consumatori e utenti, altre associazioni civili senza fine di lucro, gruppi di almeno cinquanta cittadini, imprese, amministratori pubblici, hanno diritto di rivolgere per iscritto alla commissione e di veder prese in considerazione, segnalazioni documentate, non anonime, di disfunzioni, scorrettezze, abusi che si ritengono compiuti dalle aziende od enti soggetti a vigilanza.

2. La commissione, ricevuta la segnalazione, dispone un'inchiesta, eventualmente interessando, per le opportune indagini, la Procura della Repubblica del luogo ove si afferma avvenuto il fatto segnalato.

3. Del risultato dell'inchiesta, la commissione dà notizia scritta agli autori dell'esposto e, se lo ritiene fondato, ne informa le competenti autorità amministrative o penali perché procedano contro i responsabili a norma di legge.